

Interreg

Fondo Europeo di Sviluppo Regionale
ITALIA SVIZZERA - ITALIE SUISSE - ITALIEN SCHWEIZ



UNIONE EUROPEA



PRIMO BANDO



Fase 1 - Manifestazione d'interesse

Allegato 3 MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

CRITERI GENERALI PER LA COSTRUZIONE DEL BUDGET DI PROGETTO E L'AMMISSIBILITA' DELLE SPESE

Intensità del finanziamento

I progetti che ottengono l'approvazione del programma sono sostenuti da due distinte linee di finanziamento:

Per parte italiana

i progetti sono finanziati da risorse FESR e nazionali per un importo complessivo di **€108.276.231**; i flussi finanziari dell'intero contributo di parte italiana sono gestiti dall'Autorità di Certificazione del Programma.

L'intensità del finanziamento potrà raggiungere il 100% del costo ammesso per i beneficiari pubblici italiani (85% risorse FESR e 15% risorse messe a disposizione dallo Stato italiano con Delibera CIPE 10/2015).

Per i beneficiari privati il contributo pubblico (corrispondente a sole risorse FESR) non potrà superare l'85% del costo ammesso.



Azioni progettuali dei beneficiari italiani, che siano rilevanti ai sensi degli aiuti di Stato, sono finanziate solo se viene determinata la loro conformità con le norme in materia, in particolare le disposizioni applicabili del Regolamento generale di esenzione, il regolamento de minimis o, se del caso, una singola notifica.

Per parte svizzera

I progetti sono finanziati da risorse federali (**CHF 10.740.000**) e da risorse cantonali del Cantone Ticino (**CHF 5.000.000**), del Cantone Vallese (**CHF 2.380.000**) e del Cantone dei Grigioni (**CHF 3.360.000**)¹.

Il contributo pubblico Interreg al progetto può raggiungere al massimo il 50% del costo totale del progetto, cumulando i contributi cantonali Interreg e i contributi federali Interreg.

Unicamente per il Ticino, nel caso in cui un beneficiario svolga attività progettuali che prevedano esclusivamente degli studi, il contributo può arrivare eccezionalmente fino al 90%.

Il contributo pubblico può derivare, oltre che da contributi Interreg, anche da risorse finanziarie cantonali relative ad altre politiche settoriali.

¹ Legge sui sussidi Lsu 616.1

<https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/19900241/200801010000/616.1.pdf>

Legge sui sussidi cantonali del Canton Ticino (L-suss RL 10.2.7.1)

<http://www.lexfind.ch/dtah/99248/4/290.htm>

Loi sur les subventions - <http://www.lexfind.ch/dtah/99248/4/290.htm>

Legge sulla gestione finanziaria del Cantone dei Grigioni (LGF)

<https://www.gr.ch/DE/institutionen/verwaltung/dfg/afg/Dokumentenliste/FHG-710-100%20it.pdf>

E' auspicabile che un progetto non abbia solo apporti di autofinanziamento da parte dei beneficiari, ma si avvalga anche del supporto di terzi – partner e/o sponsor – che forniscano dei contributi che possono essere in natura (ore uomo) o monetari.



In ogni caso l'autofinanziamento da parte del Capofila deve raggiungere un minimo del 25% del costo complessivo del progetto e può essere composto da apporti in natura (ore uomo) o monetari.

Erogazione del contributo

L'erogazione dei contributi avverrà a rimborso (fatto salvo l'anticipo per parte italiana), a seguito della presentazione, da parte del Capofila di progetto, di rapporti di avanzamento sulle attività in Italia e in Svizzera.

Il Programma determinerà le modalità di presentazione dei rapporti necessari per le richieste di acconto e la richiesta di saldo, che va richiesta entro 90 giorni dalla conclusione del progetto.

Le richieste di rimborso delle spese sostenute per la realizzazione delle attività e le modalità di liquidazione dei contributi seguono due distinte procedure:

Per parte italiana

Alla stipula della convenzione di finanziamento verrà erogata al Capofila una prima quota del contributo (15%) a titolo di anticipazione. Tale quota potrà essere aumentata al 40% in caso di regimi di aiuto.

In ogni caso l'erogazione dell'anticipo ai soggetti privati potrà avvenire solo previa presentazione di garanzia fidejussione di importo corrispondente.



Le erogazioni successive saranno erogate a rimborso delle spese rendicontate dal Capofila sul sistema informativo e validate dai controllori di primo livello.

Il Programma metterà a disposizione dei beneficiari le Linee – guida per la rendicontazione delle spese di parte italiana.

Per parte svizzera

Non vengono erogati anticipi; il finanziamento sarà erogato su rendicontazione delle spese sostenute.

Possono essere richiesti acconti solo se l'avanzamento finanziario del progetto raggiunge le seguenti percentuali:

- 1a richiesta di acconto: al raggiungimento del 20% dei costi totali del progetto a preventivo;
- 2a richiesta di acconto: al raggiungimento del 50% dei costi totali del progetto a preventivo;
- 3a richiesta di acconto: al raggiungimento del 80% dei costi totali del progetto a preventivo. Non vengono erogati in fase di acconto contributi inferiori a 10.000 franchi.

Per la richiesta di liquidazione del contributo di parte svizzera vanno utilizzati i moduli ufficiali scaricati dalle pagine internet dedicate: Richiesta di Acconto (RA), Richiesta di Liquidazione (RL), Tabella Riassuntiva dei Costi di progetto (TRC), Modulo Conteggio delle ore fornite dai partner svizzeri (CO).

Vengono considerati solo documenti completi e definitivi, ovvero vanno presentate copie di tutte le fatture numerate progressivamente e ordinate. Le stesse dovranno essere dettagliate (nome della ditta esecutrice, domicilio, data della fattura, dettaglio sulla prestazione fornita, eventuali sconti, ecc.). A ogni fattura si ha l'obbligo di allegare copia del relativo giustificativo di pagamento (addebito bancario o postale dettagliato, scontrino di cassa), mentre le fatture pagate in contanti devono portare il timbro dell'emittente, la data e la firma di ricevuta.

Avvisi di addebito globali o fatture non dettagliate non saranno accettati con conseguente stralcio dal computo totale dei costi del progetto.

Il versamento del sussidio cantonale e federale è erogato in franchi svizzeri. Le spese sostenute in valuta estera vengono computate al cambio del giorno, applicato/pubblicato dalla Banca Nazionale Svizzera.

Durata del progetto

Le date di avvio e chiusura del progetto valgono per tutti i partner, italiani e svizzeri.

La **data di avvio** dei progetti corrisponde alla data di stipula della convenzione tra l'AdG e il Capofila di progetto, cui farà riferimento anche la Decisione di aiuto svizzera.

La **data di chiusura** del progetto corrisponde alla data indicata nella medesima convenzione, cui farà riferimento anche la Decisione di aiuto svizzera, e comporta l'avvenuta conclusione di tutte le attività di progetto.



Nella predisposizione del cronoprogramma di progetto è necessario prendere in considerazione tutte le diverse variabili che possono incidere sui tempi di realizzazione (es. autorizzazioni, stagionalità degli interventi, vincoli finanziari, ecc).

Riferimenti normativi per l'ammissibilità delle spese

I progetti che ottengono l'approvazione del Programma sottostanno per l'impiego dei contributi concessi alle seguenti indicazioni normative.

Sul territorio italiano:

Il quadro normativo di riferimento europeo è dato dai Regolamenti (UE) n. 1299/2013 (Cooperazione Territoriale Europea), (UE) n. 1301/2013 (fondo FESR), (UE) n. 1303/2013 (disposizioni comuni ai fondi), Regolamento delegato (UE) n. 481/2014 (norme specifiche di ammissibilità delle spese per i programmi di cooperazione), Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 (norme dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi).

Al di là di quanto disciplinato dai Regolamenti e dal Programma, l'ammissibilità delle spese è determinata inoltre dalle norme nazionali italiane.

Alla luce dell'art. 30 del Regolamento finanziario dell'UE, i contributi devono essere utilizzati secondo il principio di una sana gestione finanziaria, vale a dire secondo i principi di:

- **economia:** le risorse impiegate dal beneficiario nella realizzazione delle proprie attività sono messe a disposizione in tempo utile, nella quantità e qualità appropriate e al prezzo migliore
- **efficienza:** deve essere ricercato il miglior rapporto tra i mezzi impiegati e i risultati conseguiti
- **efficacia:** gli obiettivi specifici fissati devono essere raggiunti e devono essere conseguiti i risultati attesi.

Sul territorio svizzero :

Il quadro normativo di riferimento è dato dalla Legge federale sugli aiuti e le indennità (Lsu 616.1) e dalle leggi sui sussidi cantonali del Canton Ticino (L-suss RL 10.2.7.1), del Canton Vallese (Loi sur les subventions) e del Cantone dei Grigioni (LGF).

La legge (Lsu Art. 1) prescrive che gli aiuti finanziari e le indennità in ambito federale:



- a. siano sufficientemente motivati;

- b. conseguano lo scopo in modo economico ed efficace;
- c. siano concessi uniformemente ed equamente;
- d. siano stabiliti secondo le esigenze della politica finanziaria.

Requisiti generali per l' ammissibilità delle spese

Per parte italiana:

Le spese sono ammissibili se rispettano tutti i seguenti requisiti:

- sono strettamente riferite alle attività previste nella domanda di finanziamento (o nelle eventuali modifiche approvate dal Programma), necessarie alla loro realizzazione e al conseguimento dei risultati del progetto e incluse nel budget approvato;
- sono rendicontate secondo le procedure e gli strumenti predisposti nell'ambito del Programma. In particolare, la spesa deve essere supportata da un Rapporto di avanzamento;
- rispettano le disposizioni previste a livello europeo, nazionale e di Programma;
- sono contabilizzate, in conformità alle disposizioni di legge ed ai principi contabili;
- sono effettivamente sostenute e quietanzate dai beneficiari (o da soggetti attuatori per conto dei beneficiari²) e comprovate da fatture quietanzate o giustificate da documenti contabili aventi valore probatorio equivalente salvo nel caso in cui per le spese di personale e le spese d'ufficio e amministrative si applichino i costi forfettari;
- sono tracciabili ovvero in grado di assicurare una corretta e completa tenuta della documentazione, iscritte in una contabilità separata di progetto oppure chiaramente distinguibili grazie ad un'opportuna codifica.³
- sono sostenute e quietanzate nel periodo di ammissibilità delle spese:
 -  dopo la data di deposito del progetto ed entro i tre mesi successivi alla data di conclusione;
 -  per le sole spese relative alla costruzione del partenariato e preparazione del progetto, a partire dalla data del 1 gennaio 2014. Per i beneficiari che riceveranno aiuti in esenzione (Regolamento (UE) n. 651/2014) questa opzione non è applicabile.

² Il beneficiario garantisce la correttezza dei singoli documenti contabili eventualmente intestati al soggetto attuatore che devono essere allegati

³ Il beneficiario dovrà adottare una contabilità separata oppure utilizzare una codifica contabile specifica che permetta di ricostruire l'importo e gli estremi degli atti e/o dei documenti di spesa e di pagamento relativi al progetto

- soddisfano le disposizioni in materia di informazione e comunicazione (indicazione che l'intervento è stato finanziato dal programma di cooperazione e dal fondo). Vedasi in particolare l'allegato XII del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e gli art. 4 e 5 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014;
- Eventuali contributi in natura (per esempio lavoro volontario, utilizzo di beni) sono ammissibili solamente nel limite dell'autofinanziamento e nella misura in cui il costo non supera quello di mercato, documentato se del caso da idonea attestazione indipendente.

Per parte svizzera:

- Le spese sono rimborsabili se corrispondenti al progetto approvato.

Eventuali sorpassi di spesa non danno alcun diritto al riconoscimento di un contributo supplementare.

Anche in caso di non realizzazione o parziale realizzazione di un'azione programmata e di spesa a consuntivo inferiore a quella prevista dal progetto è previsto il decurtamento del contributo pubblico, che sarà ridotto proporzionalmente pro rata al tasso di realizzazione del progetto e applicando la percentuale di contributo inserita nella decisione d'aiuto.

- Tutte le spese devono essere documentate e giustificate. I costi devono essere comprensivi di IVA.
- Le spese devono essere sostenute o deliberate dopo la data dell'approvazione del finanziamento, con l'eccezione delle spese finalizzate e riconducibili alla presentazione del progetto, che devono in ogni caso essere indicate nella scheda di presentazione del progetto stesso e non essere antecedenti alla data di presentazione della Manifestazione di interesse.
- Eventuali contributi in natura (ad esempio affitto di sale conferenze, ecc.) sono ammissibili nella misura in cui il costo non supera quello di mercato.

Spese non ammissibili

Per parte italiana:

Non sono ammissibili le seguenti spese (cfr. anche art. 2 Regolamento (UE) n. 481/2014 e art. 69 Regolamento (UE) n. 1303/2013):

- le ammende, le penali e le spese per controversie legali e di contenzioso
- i costi dei regali, ad eccezione di quelli di valore unitario non superiore ai 50 € ove connessi ad attività di promozione, comunicazione, pubblicità o informazione
- i costi connessi alle fluttuazioni del tasso di cambio
- l'IVA se recuperabile
- i costi dei beni ammortizzati acquistati con il contributo di sovvenzioni pubbliche

- le spese relative a un bene rispetto alle quali il beneficiario possa fruire di un contributo pubblico superiore al 100% della spesa (cd. doppio finanziamento). Entro tale limite è ammissibile il concorso di più fonti di finanziamento purché tale cumulo non porti al superamento delle eventuali intensità di aiuto applicabili;
- spese tra partner.

Per parte svizzera:

Non sono ammissibili:

- gli interessi bancari passivi
- i costi di donazioni ad eccezione di quelli che non eccedono i 50 CHF e che sono connessi ad azioni di promozione, comunicazione, pubblicità o informazione.
- I costi connessi alle fluttuazioni del tasso di cambio.

Entrate nette e ricavi

Eventuali ricavi che si generassero nello svolgimento del progetto devono essere dichiarati e verranno dedotti dai costi di progetto, sul quale verrà calcolata la percentuale del contributo; si intende per ricavi i flussi finanziari in entrata pagati direttamente dagli utenti per i beni o servizi forniti dal progetto o i risparmi sui costi operativi generati dal progetto.

Categorie di spese

Le categorie di spesa previste sono le seguenti:

- spese di personale
- spese d'ufficio e amministrative
- spese di viaggio e soggiorno
- costi per consulenze e servizi esterni
- spese per attrezzature
- spese per infrastrutture e strutture edilizie (in Svizzera: "Spese per eventuali opere infrastrutturali")

La proposta progettuale depositata in risposta al bando deve contenere un piano finanziario con una ripartizione dettagliata per tali categorie, sia per parte italiana che svizzera.


Per l'impiego del budget di parte italiana il riferimento normativo di livello europeo è il Regolamento Delegato (UE) n. 481/2014 recante norme specifiche in materia di ammissibilità delle spese per i programmi di cooperazione.

Spese di personale

Per parte italiana:

Corrispondono al costo del personale impiegato a tempo pieno o parziale dai beneficiari, per lo svolgimento del progetto. Il personale potrà essere già nell'organico del beneficiario o essere inserito espressamente per il progetto. Nel primo caso, in particolare, sarà necessario dimostrare che l'attività è addizionale e non rientra nelle attività ordinarie.

Due sono le opzioni per il rimborso dei costi del personale sul Programma:

1.  su base forfettaria fino al 20% dei costi diretti in conformità all'art.19 del Regolamento (UE) n. 1299/2013 (cioè sul totale delle spese presentate, fatta eccezione per le spese d'ufficio e amministrative, in ogni rendicontazione);
2. sulla base del costo effettivo

Ciascun beneficiario potrà decidere la modalità che intende adottare; **la scelta, da effettuarsi all'atto di presentazione della proposta progettuale in risposta al bando, si applicherà a tutto il personale e resterà invariata per l'intera durata del progetto.**

La soprascritta opzione 1. su base forfettaria non richiede la presentazione di documenti giustificativi di spesa e di pagamento, né di *timesheet*, ma solo la segnalazione dei nominativi del personale impiegato e la descrizione delle attività che tale personale avrà svolto.

Per parte svizzera:

Le spese di personale corrispondono ai salari di ciascun collaboratore al progetto calcolati su una base dello stipendio mensile e avallati da un servizio di contabilità o da altri servizi competenti.

È consigliata una tariffa oraria ragionevole e giustificata.

Una lista della categorizzazione degli effettivi attivi nel progetto è da mettere a disposizione con il deposito della candidatura (funzione, tariffa oraria, ore preventivate).

Unicamente nel Canton Ticino non è possibile computare spese di personale in fase di acconto.

Spese d'ufficio e amministrative

Per parte italiana:

Le spese d'ufficio e amministrative sono spese generali sostenute dalle organizzazioni partner per la realizzazione del progetto; come indicato all'art.4 del Regolamento (UE) n. 481/2014 sono limitate ai seguenti costi:

- canone di locazione degli uffici;

- assicurazioni e imposte relative agli edifici che ospitano il personale e alle attrezzature d'ufficio (ad esempio, assicurazioni incendio, furto);
- consumi per le utenze (ad esempio, elettricità, riscaldamento, acqua);
- forniture per ufficio;
- contabilità generale all'interno dell'organizzazione beneficiaria;
- archivi;
- manutenzione, pulizie e riparazioni;
- sicurezza;
- sistemi informatici;
- comunicazione (ad esempio, telefono, fax, Internet, servizi postali, biglietti da visita);
- spese bancarie di apertura e gestione del conto o dei conti, qualora l'attuazione dell'operazione richieda l'apertura di un conto separato;
- oneri associati alle transazioni finanziarie transnazionali.



Il rimborso delle spese d'ufficio e amministrative avviene su base forfettaria in conformità all'art. 68 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, fino al 15% calcolato sui costi di personale.

Questa opzione non richiede la presentazione di documenti giustificativi di spesa e di pagamento.

Per parte svizzera:

Sono ammessi costi forfettari amministrativi correnti (ad es. affitto, assicurazioni, spese accessorie - acqua, telefono, elettricità, riscaldamento attività di contabilità generale della struttura) a condizione che siano presentati a preventivo e nella misura di un massimo del 3% delle spese di personale.

Spese di viaggio e soggiorno

Per parte italiana:

Le spese sono connesse a viaggi e soggiorni del personale del beneficiario impiegato sul progetto e necessari all'attuazione del progetto stesso (es. incontri del partenariato, riunioni con AdG, sopralluoghi, ecc). Le spese per viaggi e soggiorni di esperti e prestatori di servizi esterni vanno invece ricomprese nella linea di budget "costi per consulenze e servizi esterni".

Le spese devono rispettare normativa e regole stabilite dall'organizzazione del beneficiario, in ogni caso dovranno essere ragionevoli e assicurare i principi di economicità.

Come indicato all'art. 4 del Regolamento (UE) n. 481/2014 nell'ambito delle spese viaggio e soggiorno rientrano:

- spese di viaggio (ad esempio biglietti, rimborso auto chilometrico, pedaggi e spese di parcheggio)
- spese di vitto
- spese di soggiorno
- spese per i visti
- indennità giornaliera, in base a quanto previsto dai regolamenti interni degli Enti e nei limiti degli importi indicati nel Regolamento (CE) n. 337/2007 art. 13.

I costi sopra elencati che risultino coperti da un'indennità giornaliera non beneficiano di un rimborso aggiuntivo rispetto a tale indennità.

Le spese dovranno essere sostenute nei territori italiani ammissibili nell'ambito del Programma; è tuttavia possibile, per il personale dei beneficiari situati nell'area italiana del programma, considerare ammissibili anche le spese sostenute in Svizzera o anche al di fuori dell'area europea di programma purché sia debitamente documentato, in relazione alle azioni progettuali il valore aggiunto del viaggio, il ruolo delle persone che vi partecipano e un budget di dettaglio.

Per il personale dei beneficiari situati fuori dall'area italiana di Programma le spese di viaggio e soggiorno saranno ammissibili se rientranti nei limiti del 20% del costo del progetto da sostenersi fuori area e approvate nella candidatura progettuale (vedi documento allegato 2 alla Manifestazione di interesse).

Per parte svizzera:

Le spese di trasferta, vitto e alloggio devono essere ragionevoli, documentate e giustificate. Una stima delle spese di trasferta va fornita con il deposito della candidatura.

Spese per consulenze e servizi esterni

Per parte italiana:

Le spese fanno riferimento a consulenze e servizi esterni prestati da organismi o persone fisiche, al fine di attuare alcune/parti di attività connesse alle realizzazioni dei progetti (per esempio: studi, traduzioni, azioni di promozione, organizzazione eventi, ecc).

In un progetto in cui ci sono più beneficiari, questi non possono all'interno dello stesso progetto essere incaricati da un altro beneficiario a fungere da prestatore esterno di servizi.

La selezione degli esperti esterni e dei fornitori di servizi deve avvenire nel rispetto della normativa vigente (per esempio: D. Lgs. n. 50/2016, D. Lgs n. 165/2001 sul pubblico impiego, ecc.), garantendo i principi di concorrenza, trasparenza e parità di trattamento, nonché il rispetto degli obblighi in materia di diritto ambientale, sociale e del lavoro.



I soggetti beneficiari che si qualificano organismi di diritto pubblico (ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 50/2016) saranno tenuti al rispetto di tutte le norme che regolano la materia degli appalti pubblici

I soggetti privati, in quanto beneficiari di un contributo pubblico, sono tenuti a rispettare i principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità nonché tutte le regole specifiche del programma.

In occasione della rendicontazione delle spese relative ad affidamenti a soggetti terzi, i soggetti privati, dovranno allegare la documentazione comprovante la procedura di scelta dei contraenti.

Il ricorso a esperti esterni e fornitori di servizi dovrà essere esplicitato e motivato nelle candidature progettuali con riferimento alle singole attività e partner.



Gli organismi che, per loro mission aziendale svolgono esclusivamente attività di carattere esecutivo o di supporto/assistenza non possono essere coinvolti come partner di progetto per svolgere al loro interno esclusivamente tale attività ma potranno essere selezionati come prestatori di servizio in fase di attuazione (nel rispetto della normativa vigente sugli appalti).

Questo aspetto verrà attentamente valutato in sede di istruttoria dei progetti e potrà determinare anche l'esclusione dei partner per i quali si verifichi di fatto la natura di prestatori di servizio.

Le spese si limitano ai servizi e alle consulenze seguenti:

- a) studi o indagini (ad esempio, valutazioni, strategie, note sintetiche, schemi di progettazione, manuali);
- b) formazione;
- c) traduzioni;
- d) sistemi informatici e creazione, modifiche e aggiornamenti di siti web;
- e) attività di promozione, comunicazione, pubblicità o informazione collegate a un'operazione;
- f) gestione finanziaria e rendicontazione delle spese;
- g) servizi correlati all'organizzazione e attuazione di eventi o riunioni (compresi canoni di locazione, servizi di catering o di interpretazione);
- h) partecipazione a eventi (ad esempio, quote di iscrizione) limitatamente agli eventi in cui i partecipanti svolgano un ruolo attivo in quanto strettamente connesso allo sviluppo o alla promozione del progetto;
- i) servizi di consulenza legale e servizi notarili, consulenza tecnica e finanziaria, altri servizi di consulenza e contabili;
- j) diritti di proprietà intellettuale;

k) garanzie fornite da una banca o da un altro istituto finanziario, ove prescritte dalla normativa nazionale o dell'Unione o da un documento di programmazione adottato dal comitato di sorveglianza;

l) spese di viaggio e soggiorno di esperti, relatori, presidenti di riunione e prestatori di servizi esterni, qualora espressamente previsto dal contratto;

m) altre consulenze e servizi specifici necessari per le operazioni.

Per parte svizzera:

Le spese legate a mandati esterni o ad assunzioni di personale per lo svolgimento del progetto devono limitarsi a servizi e prestazioni formalizzate contrattualmente. Le trasferte legate a questo genere di contratti devono essere incluse nel contratto di mandato. Non è possibile effettuare subappalti di qualsiasi sorta.

Spese per attrezzature

Per parte italiana:

Le spese si riferiscono ad attrezzature essenziali per la realizzazione del progetto, acquistate, affittate o acquisite in leasing dal beneficiario.

Non è necessario che le attrezzature siano utilizzate esclusivamente per il progetto, sono ammissibili, anche se utilizzate parzialmente (per una certa durata o una determinata quota). Nella proposta progettuale i beneficiari devono indicare esplicitamente come le attrezzature che intendono acquistare e utilizzare contribuiscano e siano indispensabili al raggiungimento degli obiettivi, e se il loro utilizzo all'interno del progetto è totale o parziale.

L'acquisizione delle attrezzature deve avvenire nel rispetto della normativa in materia di pubbliche forniture, da parte dei partner pubblici, e per i partner privati nel rispetto dei principi generali di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità.

Le spese per l'acquisto si limitano alle seguenti voci:

- a) attrezzature per ufficio;
- b) hardware e software;
- c) mobilio e accessori solo se specificatamente giustificati dalle attività del progetto;
- d) apparecchiature di laboratorio;
- e) strumenti e macchinari;
- f) attrezzi o dispositivi;
- g) veicoli, solo se specificatamente giustificati dalle attività di progetto ;
- h) altre attrezzature specifiche necessarie per le operazioni.

Sono ammissibili in questa categoria, oltre alle spese sostenute per l'acquisto delle attrezzature, i costi secondari, ad esempio quelli di trasporto o di installazione.

Con riferimento al costo di acquisto si distinguono:

- ✓ Beni strumentali alla realizzazione del progetto (es. computer, stampanti, proiettori, ecc) per i quali è ammissibile il solo costo dell'ammortamento rapportato al periodo e alla percentuale di utilizzo sul progetto (cfr. art. 69 (2) del Regolamento (UE) n. 1303/2013). Il prezzo di acquisto potrebbe essere interamente rimborsabile soltanto nel caso di beni che vengano utilizzati in via esclusiva per il progetto e la cui vita utile (periodo di ammortamento) sia uguale o inferiore alla durata del progetto stesso;
- ✓ Attrezzature tecnico-specialistiche che costituiscono un output di progetto, per le quali ammissibile l'intero costo, sebbene sia necessario assicurare il mantenimento della proprietà e della destinazione d'uso ai fini progettuali per un periodo di 5 anni dal pagamento finale (cfr. art.71 (1) del Regolamento (UE) n. 1303/2013)

Per parte svizzera:

Spese per attrezzature necessarie al raggiungimento degli obiettivi del progetto devono essere documentate e giustificate. Una stima va fornita con il deposito della candidatura.

L'acquisto di materiale tra partner del progetto non è permesso.

Spese per infrastrutture e strutture edilizie

Per parte italiana:

Rientrano in questa categoria le spese per la costruzione, ristrutturazione e recupero di infrastrutture ed edifici a condizione che siano direttamente collegate agli obiettivi del progetto e che siano dimostrabili l'utilità e l'impatto transfrontaliero dell'investimento. Possono rientrare anche spese per l'acquisto di terreni ed edifici nel rispetto delle indicazioni sotto riportate.

Le spese tecniche e di progettazione dovranno rientrare nella voce "personale" o "spese per consulenza e servizi esterni" a seconda che le attività siano state realizzate internamente all'ente o affidate all'esterno.

Per ciò che concerne la costruzione ovvero il recupero/la ristrutturazione di infrastrutture ed edifici, è necessario che:

- gli immobili o le aree siano di proprietà del beneficiario;
- la destinazione d'uso dell'immobile/infrastruttura si caratterizzi come output del progetto;
- il beneficiario si impegni a mantenere la proprietà dell'immobile/infrastruttura e la destinazione d'uso per i 5 anni successivi al pagamento finale;
- sia rispettata la normativa vigente, garantendo i principi di concorrenza, trasparenza e parità di trattamento, nonché il rispetto degli obblighi in materia di diritto ambientale, sociale e del lavoro;
- siano presenti, se del caso, le necessarie autorizzazioni di legge da parte delle competenti autorità, preventivamente richieste dal beneficiario.

L'acquisto di terreni e gli eventuali costi associati, sono una spesa ammissibile alle seguenti condizioni:

- l'acquisto del terreno è determinante per il conseguimento degli obiettivi e risultati del progetto;
- il valore di mercato del bene è attestato da una perizia giurata di stima redatta da soggetti iscritti agli albi degli ingegneri, degli architetti, dei geometri, dei dottori agronomi, dei periti agrari, degli agrotecnici o dei periti industriali edili.
- la spesa per l'acquisto del terreno e gli eventuali costi associati non supera il 10% della spesa ammissibile sul progetto (cfr. art. 69 (3) del Regolamento (UE) n. 1303/2013).

Per operazioni a tutela dell'ambiente la spesa per l'acquisto di terreni può essere ammessa per una percentuale superiore al 10% quando siano rispettate tutte le seguenti condizioni:

- a) l'acquisto è stato effettuato sulla base di una decisione positiva da parte dell'Autorità di Gestione;
- b) il terreno è destinato all'uso stabilito per un periodo determinato nella decisione di cui alla lettera a);
- c) il terreno non ha una destinazione agricola salvo in casi debitamente giustificati decisi dall'Autorità di Gestione;
- d) l'acquisto è effettuato da parte o per conto di un'istituzione pubblica o di un organismo di diritto pubblico

La spesa in oggetto può essere aumentata al 15% per i siti in stato di degrado e per quelli precedentemente adibiti a uso industriale che comprendono edifici.

L'acquisto di edifici già costruiti costituisce una spesa ammissibile nei limiti dell'importo indicato nella suddetta lettera a) purché si caratterizzi come output del progetto e rispetti le seguenti condizioni:

- a) sia presentata una perizia giurata di stima, redatta da soggetti iscritti agli albi degli ingegneri, degli architetti, dei geometri, dei dottori agronomi, dei periti agrari, degli agrotecnici o dei periti industriali edili, che attesti il valore di mercato del bene, nonché la conformità dell'immobile alla normativa nazionale oppure che espliciti i punti non conformi quando l'operazione prevede la loro regolarizzazione da parte del beneficiario;
- b) l'immobile non abbia fruito, nel corso dei dieci anni precedenti, di un finanziamento pubblico, nazionale o comunitario;
- c) l'immobile sia utilizzato per la destinazione e per il periodo stabiliti dall'autorità di gestione;
- d) l'edificio sia utilizzato conformemente alle finalità del progetto.

L'edificio può ospitare servizi dell'amministrazione pubblica solo quando tale uso è conforme alle attività ammissibili dal progetto.

Per parte svizzera:

Di norma, non vengono finanziate opere infrastrutturali (Art. 6 cpv. 3 Legge federale sulla politica regionale). Per opere infrastrutturali si intendono i progetti di costruzione e volte a riattare in generale.

Le misure preparatorie o d'accompagnamento alle infrastrutture come ad esempio i concetti o gli studi di fattibilità vengono d'altro canto finanziati.

A determinate condizioni molto precise sono eccezionalmente possibili delle deroghe nei casi in cui:

- Le infrastrutture fanno parte di un concetto turistico globale orientato all'esportazione;
- Le infrastrutture sono dei "beni collettivi" e non hanno quale scopo quello di generare ricavi, ovvero opere nelle quali l'interesse del settore privato a investire è debole;
- Il progetto resta di dimensioni ragionevoli, vale a dire non assorbe la maggior parte dei fondi a disposizione di un paese del Programma di cooperazione.

L'analisi di opportunità sarà effettuata dal servizio responsabile della valutazione tecnica di merito del progetto.